



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente

Premesse

- VISTI** gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (c.d. Finanziaria 2003) con la quale vengono istituiti i Fondi per le Aree Sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del D.L.vo 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese.
- VISTO** il Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n.2, ed in particolare l'articolo 18 il quale dispone che il CIPE, fra l'altro, assegni, anche per la messa in sicurezza delle scuole, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture.
- VISTA** la delibera CIPE n.3 del 6 marzo 2009 con la quale, tra l'altro, e' stata disposta, per interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole, l'assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18 lettera b) del D.L. n.185/2008.
- VISTA** l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sancita in sede di Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009 con la quale si e' deciso di emanare *“indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”*.
- VISTA** la delibera CIPE n.32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 - Suppl. Ordinario n.216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il *“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”* definendo nel contempo le procedure attuative
- VISTA** la delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 pubblicata sulla GU n. 88 del 14-4-2012 - Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2012 - Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 - Economia e finanze, foglio n. 333 che Per la prosecuzione degli interventi della programmazione nazionale 2007-2013 ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione di 259 milioni di euro per la realizzazione del *“Secondo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla*

CUP: «CUP»

- 1 -

PROG. : «Codice progetto»





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” avendoli ritenuti comunque prioritari in ragione della loro indifferibilità da parte delle Amministrazioni centrali responsabili richiamandoli nella tabella 5 che costituisce parte integrante della predetta delibera

VISTI gli Elenchi degli interventi concernenti gli «Interventi di messa in sicurezza delle scuole» per complessivi 259 milioni di euro acquisiti agli atti della seduta del 20 gennaio 2012 del Comitato per la Programmazione Economica (CIPE) richiamati nella tabella 5 della citata delibera CIPE n.6/2012

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e definizioni

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione che regola i rapporti fra:
 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali (Codice Fiscale n. 80225890583) – 00186 Roma Via Nomentana, 2, di seguito denominato “**Ministero**”;
 - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca viale Trastevere, 76A -00153 Roma, di seguito denominato “**MIUR**”
 - il «Ente_Beneficiario__Denominazione_comple» (Codice Fiscale n. «Codice_fiscale_EB») «Indirizzo_EB_Via» «Indirizzo_EB_CAP» «Indirizzo_EB_Città», di seguito denominato “**Ente**”.
2. Concorrono all'attuazione di quanto convenuto i seguenti altri soggetti:
 - Il “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche” competente per territorio di seguito denominato “**Provveditorato**”;

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione e' la realizzazione dell'intervento di: «Denominazione_completa_intervento», (CUP: «CUP») inserito nel programma approvato dal CIPE con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012 così come definito dal progetto definitivo esaminato favorevolmente ai sensi del successivo articolo 3 dal “Provveditorato”.
2. L'importo del finanziamento non superiore a euro «**Importo_CIPE**» onnicomprensivi di ogni onere sia diretto che indiretto sarà definitivamente individuato a conclusione dell'intervento sulla base della rendicontazione di spesa certificata dall'Ente.
3. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui al comma 1 restando ammesse a finanziamento, nel rispetto del limite di cui al comma 2, esclusivamente le variazioni giustificate ai sensi dell'art. 132 del DL.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rispetto di tale condizione costituisce condizione di revoca del finanziamento.

CUP: «CUP»

- 2 -

PROG. : «Codice_progetto»





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma l'Ente, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, si impegna a darne comunicazione precisando le motivazioni delle varianti al Ministero ed al Provveditorato, trasmettendo, a quest'ultimo, copia conforme delle perizie di variante e/o suppletive regolarmente approvate. La definitiva ammissione a finanziamento degli oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori di variante e' subordinata al rilascio di parere favorevole all'ammissione a finanziamento da parte del Provveditorato.

Articolo 3 - Redazione e Approvazione dei progetti

1. L'Ente, previa pubblicazione della delibera CIPE di approvazione del programma, predispone il progetto definitivo dei lavori di che trattasi e, ai fini dell'approvazione, lo trasmette per l'esame tecnico al Provveditorato comunicando, tra l'altro, la precisa quantificazione della quota-parte del singolo intervento incluso nel finanziamento di che trattasi e l'individuazione delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione delle opere aggiuntive.
2. Il Provveditorato, acquisito il progetto da parte dell'Ente, lo esamina con i propri organi tecnici entro 30 giorni dall'acquisizione e rilascia il parere entro i successivi 15 giorni.
3. Nel caso in cui tale parere non fosse favorevole l'Ente modifica il progetto in base alle prescrizioni ivi contenute e lo sottopone al Provveditorato per un nuovo parere.

Articolo 4 - Affidamento dei lavori

1. Entro i 120 giorni successivi al rilascio del parere favorevole da parte del Provveditorato l'Ente dovrà procedere all'affidamento dei lavori e, nei successivi 30 giorni, daranno comunicazione al Ministero e al Provveditorato della avvenuta aggiudicazione.
2. Detta comunicazione sarà corredata sia da una copia del contratto che del relativo provvedimento di approvazione e conterrà tutti gli estremi della predetta aggiudicazione; il nominativo del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento; ogni ulteriore elemento ritenuto utile.

Articolo 5 - Avvalimento delle strutture dei Provveditorati

1. Allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dal presente documento le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici potranno essere espletate anche dagli organismi del Provveditorato. Tale facoltà e





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

disponibilità concorrerà alla verifica delle condizioni di cui al D.L.vo 163/06 ed in particolare a quelle di cui all'art. 90 del medesimo dispositivo legislativo.

2. Le norme specifiche del predetto avvalimento saranno disciplinate da un apposito disciplinare stipulato fra Provveditorato ed Ente sulla base dello schema allegato al presente documento.

Articolo 6 - Modalità di erogazione del finanziamenti

1. Il Ministero erogherà, ove non in contrasto con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS, all'Ente l'importo attraverso due rate di acconto, pari ognuna al 45%, ed una rata di saldo pari al 10%, conformemente alle seguenti modalità:
 - Prima rata di acconto entro 60 giorni dall'avvenuta stipula e registrazione del presente documento;
 - seconda rata di acconto alla positiva certificazione inviata al Ministero dall'Ente della realizzazione di lavori pari, almeno, all'80% dell'importo della prima anticipazione.
 - Saldo su richiesta dell'Ente contenente, tra l'altro, la delibera di approvazione da parte dell'Ente Attuatore degli atti di collaudo, la relazione Stato-Ente e il parere sulla ammissibilità della spesa reso dal Provveditorato
2. I predetti versamenti saranno effettuate dal Ministero mediante accredito presso un conto infruttifero, intestato all'Ente medesimo, presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, secondo le previsioni della convenzione attestate dal Responsabile del procedimento dell'Ente.

Articolo 7 - Risorse non utilizzate e definitiva quantificazione del finanziamento

1. Resta espressamente convenuto che le somme erogate e non utilizzate dovranno essere versate da parte dell'Ente all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di volta in volta comunicate dal Ministero.
2. Allo scopo di definire l'effettivo ammontare del finanziamento l'Ente trasmette, previa approvazione, al Provveditorato e al Ministero una "relazione asseverata" sugli adempimenti fra Stato ed Ente redatta sulla base di un apposito modello dal Presidente della commissione di collaudo ovvero dal collaudatore.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente collaborerà alla redazione della predetta relazione fornendo ogni dato ritenuto necessario e controfirmandola per accettazione e per verifica documentale.
4. Nei casi in cui la legge non prevede il collaudo la predetta relazione sarà redatta dal Responsabile Unico del Procedimento.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Articolo 8 - Vigilanza e collaudo

1. Il Ministero ed il Provveditorato, in collaborazione con il MIUR, esercita le funzioni di sorveglianza sull'utilizzo dei fondi anche monitorando l'intervento secondo le procedure e i criteri indicati nel QSN 2007-2013.
2. Il Ministero e il Provveditorato, si riservano, inoltre, di disporre verifiche, anche a campione, sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di attuazione sia dell'intero programma che dei singoli interventi. In tale contesto il Provveditorato effettuerà almeno due sopralluoghi. Il primo, nella fase di predisposizione ed istruttoria del progetto definitivo, volto ad accertare la corrispondenza fra le opere di progetto e le necessità evidenziate. L'ultimo, nella fase di esame della relazione Stato-Ente, allo scopo di esprimere un completo e motivato parere sulle somme ammissibili.
3. Il Ministero provvede alle attività di supporto per la vigilanza da parte del CIPE, sulla realizzazione dell'intervento. Tali verifiche non esimono comunque l'Ente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
4. Resta inteso che il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera (lavori, forniture ecc.).
5. L'Ente si impegna a rendere disponibile ed eventualmente a fornire copia di ogni documento sia ritenuto necessario e/o utile alle Amministrazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
6. Nei casi in cui è prevista al nomina della commissione di collaudo o di un collaudatore o l'Ente nominerà il presidente di detto organo, ovvero il collaudatore su designazione del Ministero.

Articolo 9 - Revoca del finanziamento e nomina del Commissario ad Acta

1. Il Ministero, su proposta del Provveditorato, può revocare il finanziamento nei seguenti casi
 - nei casi previsti dai precedenti articoli del presente documento;
 - qualora, per cause imputabili all'Ente, non vengano rispettati i termini previsti dal presente documento;
 - ove l'Ente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente documento di attuazione, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.
 - ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera.
2. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

CUP: «CUP»

- 5 -

PROG. : «Codice_progetto»





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

3. Il Ministero si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che hanno portato alla revoca del finanziamento.
4. Nel caso previsto dal comma precedente il Ministero si riserva la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, all'Ente inadempiente il Provveditore Regionale alle OO.PP. competente per territorio che opererà con i poteri previsti per i commissari "ad Acta".

Articolo 10 - Nomina Commissario straordinario

1. Al fine di superare le eventuali problematiche riscontrate nella realizzazione del progetto, il Ministero propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Provveditore interregionale alle OOPP competente per territorio quale Commissario straordinario per provvedere alle opportune azioni.

Articolo 11 - Durata del disciplinare di finanziamento

1. La durata del presente disciplinare è fissata fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero e l'Ente.

**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

**Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**

Ente



CUP: «CUP»

- 6 -

PROG. : «Codice progetto»